

Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero

Modificazione del 9 ottobre 1987

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

esaminate due iniziative parlamentari;
visto il rapporto della Commissione delle petizioni e dell'esame delle costituzioni cantonali del Consiglio nazionale del 27 marzo 1987 e della Commissione delle petizioni del Consiglio degli Stati del 6 aprile 1987¹⁾;
visto il parere del Consiglio federale del 9 settembre 1987²⁾,

decreta:

I

La legge federale del 19 dicembre 1975³⁾ sui diritti politici degli Svizzeri dell'estero è modificata come segue:

Art. 7a Funzionari e impiegati della Confederazione

I funzionari e gli impiegati in servizio all'estero, come anche i loro coniugi, possono votare per corrispondenza dall'estero.

Art. 8 cpv. 3

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁾ FF 1987 II 709

²⁾ FF 1987 III 73

³⁾ RS 161.5

Consiglio nazionale, 9 ottobre 1987

Il presidente: Cevey

Il segretario: Koehler

Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1987

Il presidente: Dobler

Il segretario: Huber

Data di pubblicazione: 20 ottobre 1987¹⁾

Termine di referendum: 18 gennaio 1988

Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero Modificazione del 9 ottobre 1987

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1987
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	20.10.1987
Date	
Data	
Seite	201-202
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 506

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.